



Presidente

omissis

## Fasc. 3754/2022 (URCP 53/2022)

### Oggetto

Quesito in merito all'applicazione degli articoli 58, 63 66 e 80 del codice dei contratti pubblici e della normativa in materia di fatturazione elettronica e di tracciabilità dei flussi finanziari in caso di contratto da affidare ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b), n. 1, del codice dei contratti pubblici ad operatore economico extra-comunitario.

Con riferimento ai quesiti formulati con nota acquisita al prot. Autorità n. 62646 del 1/8/2022, si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 28/9/2022, ha deliberato quanto segue.

In via preliminare, si chiarisce che il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di presenza sul mercato di un solo fornitore per motivi tecnici, è subordinata alla preventiva verifica dell'effettiva non fungibilità del bene, da effettuarsi in modo rigoroso, accertando preventivamente l'impossibilità di ricorrere ad altri operatori o a soluzioni alternative sul mercato di riferimento. L'articolo 63, comma 2, n. 1, lettera b) del codice dei contratti pubblici introduce, infatti, una disciplina derogatoria rispetto al principio dell'evidenza pubblica che richiede l'adozione di un metodo di indagine particolarmente scrupoloso e caratterizzato da uno stringente onere motivazionale. Si suggerisce, quindi, di seguire le indicazioni all'uopo fornite dall'Autorità con le Linee guida n. 8.

Con riferimento al primo quesito, si rappresenta che l'iscrizione alla Piattaforma *omissis* messa a disposizione da *omissis* risulta consentita agli operatori stranieri, anche non in possesso di una sede operativa in Italia, attraverso il servizio di Identity Provider della Regione *omissis*. In particolare, è previsto che l'operatore che sia in possesso di un account IdPC acquisito per altri servizi regionali possa utilizzare lo stesso "Nome Utente" per accedere al form di registrazione alla Piattaforma. A tal fine, occorre munirsi di firma digitale italiana ai sensi del decreto legislativo n. 177/2009, oppure di altra firma digitale avanzata, emessa in un paese membro della UE, purché conforme alla normativa vigente in materia di firme elettroniche avanzate, di cui alla Direttiva 1999/93/CE. Si propone, quindi, di invitare il richiedente a chiedere maggiori informazioni al servizio di supporto tecnico della Piattaforma.

Con riferimento al secondo quesito, si ritiene di poter condividere l'orientamento espresso dal Servizio giuridico del MIMS con il parere n.1359 del 14/6/2022, secondo cui l'articolo 86 del codice dei contratti pubblici reca un elenco tassativo di mezzi di prova che possono essere chiesti direttamente agli operatori

economici, ponendo, per il resto, in capo alle stazioni appaltanti l'onere di ricercare i documenti probatori d'ufficio. In assenza di disposizioni codicistiche specifiche in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione in capo agli operatori economici non aventi sede legale in uno dei Paesi membri dell'UE, si ritiene applicabile l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, secondo cui: «*gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri*». In alternativa, si ritiene opportuno chiedere direttamente al soggetto interessato la produzione di una dichiarazione giurata resa dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. A tal proposito, si rappresenta che nel Bando tipo n. 1 recante «*Procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo*» è stata inserita la seguente previsione facoltativa: «*I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione [se del caso specificare quali] possono essere presentati senza bisogno di traduzione se redatti in inglese, francese, spagnolo [specificare eventuali altre lingue conosciute dalla stazione appaltante]; in tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana*». La stazione appaltante, quindi, se ritiene, potrà accettare i documenti attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione in lingua originale.

Con riferimento al quesito n. 3, si evidenzia che i contratti finanziati con le risorse del PNC sono assoggettati a specifici obblighi contabili e di rendicontazione tra cui, appunto, la fatturazione elettronica, intesa come strumento di prevenzione del doppio finanziamento o del molteplice utilizzo di documenti giustificativi di spesa. Si ritiene quindi utile suggerire la formulazione di uno specifico quesito alla Ragioneria Generale dello Stato, al fine di individuare modalità adeguate per la gestione contabile del contratto, anche al fine di consentire le attività di monitoraggio.

In relazione al quesito n. 4, si evidenzia che, con riferimento ai contratti finanziati con le risorse del PNC, il rispetto della normativa sulla tracciabilità è prevista quale strumento attraverso cui consentire, in un processo di controllo incrociato, la verifica in itinere dei possibili casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e di doppio finanziamento. La Determinazione dell'Autorità n. 4 del 7 luglio 2011, recante «*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*» aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017 e con delibera n. 371 del 27 luglio 2022 fornisce specifiche indicazioni operative per la tracciabilità dei contratti sottoscritti con operatori economici non stabiliti in Italia, che potranno essere seguite nel caso concreto.

*Il Presidente  
Avv. Giuseppe Busia*

Atto firmato digitalmente